

Genova, 18 novembre 2023



ASPETTI GIURIDICO-LEGALI DEL FISIOTERAPISTA: AGGIORNAMENTI

DOTT. PAOLO ANGELO BASSO

VICEPRESIDENTE OFI LIGURIA


AVV. VALERIA GENNARI

LEGALE OFI LIGURIA

1. C.T.U.

2. CoGeAPS

3. Responsabilità professionale



FISIOTERAPISTA: UNA PROFESSIONE A 360°

- **CON UN ORDINE PROPRIO**
(OBBLIGO ISCRIZIONE PER ESERCITARE)
- **CON UN PROPRIO CODICE DEONTOLOGICO**
(CHE LA CARATTERIZZA)
- **CON UN TITOLO DI STUDIO CHE HA VALORE LEGALE**
(TITOLO ABILITANTE)
- **CON IL PIENO RICONOSCIMENTO DI PROFESSIONE INTELLETTUALE**
(ART. 2229 C. C.)




**Oggi ci possiamo riconoscere più propriamente
di quanto non potevamo fare fino a ieri.**



1. C.T.U.

2. CoGeAPS

3. Responsabilità professionale



Il Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U)

Il consulente tecnico d'ufficio (C.T.U) è la figura professionale, prevista dall'ordinamento, dal quale il **giudice** o la parte può **farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo.**

**«Consulente di particolare competenza tecnica»
(Art. 61 C.p.c.)**

In materia penale si dice consulente tecnico il consulente di parte, mentre l'esperto nominato dal giudice si dice **perito.**

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_1.page#



LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041) [\(GU Serie Generale n.64 del 17-03-2017\)](#)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017

Art. 15 comma 1

«prevede che la consulenza tecnica d'ufficio sia sempre collegiale, essendo demandata ad “un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.»

«dispone inoltre che la scelta dei componenti del singolo collegio peritale debba avvenire “tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3” (ovvero negli albi tenuti dai singoli Tribunali) “in cui devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”.»





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO

4 agosto 2023, n. 109

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale [...]

L'albo dei consulenti tecnici

L'albo dei consulenti tecnici del giudice è **istituito presso ogni tribunale**.

Se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale, iscritti all'albo.

L'albo è **tenuto dal presidente del tribunale** e tutte le decisioni relative all'ammissione all'albo sono prese da un **comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione**.

L'albo dovrà essere tenuto in **modalità informatica** (Art. 2).



CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
FISIOTERAPISTA	CARDIOLOGICA
FISIOTERAPISTA	FLEBOLINFOLOGICA
FISIOTERAPISTA	FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI
FISIOTERAPISTA	FUNZIONI VISCERALI
FISIOTERAPISTA	GERIATRICA
FISIOTERAPISTA	MOTRICITA'
FISIOTERAPISTA	NEUROLOGICA
FISIOTERAPISTA	ONCOLOGICA
FISIOTERAPISTA	ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICA E DISORDINI MUSCOLO SCHELETRICI
FISIOTERAPISTA	PEDIATRICA
FISIOTERAPISTA	RESPIRATORIA
FISIOTERAPISTA	REUMATOLOGICA
FISIOTERAPISTA	SPORTIVA
FISIOTERAPISTA	UROGINECOLOGICA

14 categorie riconosciute per la fisioterapia

L'albo dei CTU è **diviso in categorie** e vi sono sempre comprese la categoria medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALLEGATO A

DECRETO

4 agosto 2023, n. 109

Ogni due (prima quattro) anni il comitato procede ad una revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o è intervenuto un impedimento a esercitare l'ufficio.



Per ottenere l'iscrizione è necessario :

- essere in possesso di una **speciale competenza** tecnica in una determinata materia
- essere di **condotta morale specchiata**
- **essere iscritti nelle rispettive associazioni o ordini professionali**
- **di avere assolto il proprio debito formativo triennale (sistema ECM)**
- essere in possesso di **un'adeguata competenza nell'ambito della conciliazione/ATP** (per evitare violazioni procedurali)
- **di svolgere l'attività professionale in modo continuativo.**

La domanda per l'iscrizione all'Albo dei CTU va presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la PEC indicata alla presente pagina web. I periodi di presentazione, riferiti ad ogni anno solare, sono i seguenti: **dal primo marzo al trenta aprile e dal primo settembre al trentuno ottobre.**

Il tribunale avrà **180 giorni** di tempo per dare risposta.



Non si può essere iscritti in più di un albo.

27 settembre 2023

Primo incontro organizzato dal
Presidente del Tribunale di Genova,
Dott. Enrico Ravera, con tutti gli Ordini.


Nei prossimi mesi verranno organizzati
una serie di ulteriori incontri con i singoli
Ordini, tra i quali anche l'OFl Liguria.



1. C.T.U.

2. CoGeAPS

3. Responsabilità professionale



EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA: UN PO' DI STORIA...

- IL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 1999, N. 229 HA VOLUTO ISTITUZIONALIZZARE ANCHE NEL NOSTRO PAESE LA E.C.M.
- L'ARTICOLO 2, COMMA 357 DELLA LEGGE 244/'07 (EX LEGGE FINANZIARIA 2008), HA RESO OPERATIVO IL "RIORDINO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA" APPROVATO DALLA CONFERENZA STATO- REGIONI
- CON IL D.M. DEL 1° AGOSTO 2023 È STATA MODIFICATA LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DI CUI AL DM 27 SETTEMBRE 2022 "PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 16-TER, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DALL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 1° AGOSTO 2007, NONCHÉ DALL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 2 FEBBRAIO 2017, È RICOSTITUITA PRESSO L'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA."
"LA COMMISSIONE DURA IN CARICA TRE ANNI DALLA DATA DEL SUO INSEDIAMENTO."



Il [Co.Ge.A.P.S.](#) (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina.



In particolare il progetto sperimentale prevede:

- La **gestione dell'anagrafe centralizzata** che integrata con i sistemi locali dei singoli ordini professionali si ponga come unico compito quello di favorire una visione unica e globale dell'operatività senza eludere né togliere le competenze demandate legalmente a ciascun ordine professionale.
- Il **portale internet, un punto di riferimento non solo per i professionisti sanitari relativamente a funzionalità di anagrafica ed ECM ma vuole anche essere uno strumento per una migliore comunicazione istituzionale e professionale.** Il portale costituisce, inoltre, un punto di accesso per l'erogazione dei servizi di anagrafica e di ECM poiché è un sistema predisposto per l'autenticazione e la profilazione degli utenti a garanzia delle Istituzioni di riferimento.



E.C.M.

Educazione Continua in Medicina

agenas

OFILIGURIA
ORDINE FISIOTERAPISTI

Co.Ge.APS

> Ricerca professionisti

> Catalogo crediti


> Richieste

»Report iscrizioni »Ricerca Part. non importate »Info. Statistiche

Assolvimento Obbligo Formativo Triennio 2020-2022


Assolvimento Obbligo Formativo

Circa 530 iscritti




● Certificabile
● NON
Certificabile

Crediti formativi



● 0 crediti
● da 1 a 49
● da 50 a 99
● da 100 a 149
● da 150 a 199
● oltre 200

**Circa 150 iscritti tra
0 e 50 crediti, di cui
75 a zero crediti**



Obbligo ECM: intervista al Ministro

quotidianosanita.it
Governo e Parlamento
Quotidiano on line di informazione sanitaria
Venerdì 20 OTTOBRE 2023
QS

Home
Cronache
Governo e Parlamento
Regioni e Asl
Lavoro e Professioni
Scienza e Farmaci
Studi e Analisi
Archivio

L'AGORÀ DEL MANAGEMENT SANITARIO
segui quotidianosanita.it
twitter facebook newsletter archivio

Tweet
Condividi
Condividi 144
stampa

Obbligo Ecm. “Non ci saranno altre proroghe, invitiamo i professionisti a fare corsi di formazione per evitare le sanzioni previste dalla legge”. Intervista al Ministro Schillaci

di M.B.

Il Ministro della Salute alla vigilia della prima riunione della Commissione nazionale Ecm. Annunciate sanzioni fino alla sospensione per chi alla scadenza della proroga il 31 dicembre 2023 non sarà in regola con l'obbligo Ecm. Pronti anche i decreti attuativi della Legge Gelli, aggiunge: “I professionisti dovranno sanare la loro posizione al fine di evitare di rimanere scoperti dalle tutele delle proprie compagnie assicurative”.

TOSCANA MEDICA
N10 DICEMBRE
di
TOSCANA MEDICA
10
DOWNLOAD PDF

QSnewsletter
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

Secondo quanto stabilito dal D.L. 198/2022 ("decreto milleproroghe"), "Il **termine** per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, **per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023.**"

Pertanto, è possibile utilizzare crediti acquisiti nell'anno 2023 per sanare eventuali mancanze del triennio formativo 2020-2022.

I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2023-2025.

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTO il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale, all'art. 5 bis, comma 1 bis, stabilisce, che "[...] [i]l termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023" e che "[...] [i]l certificato di assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguito, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua";

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 23 settembre 2021 in materia di dossier formativo;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, di cui all'art. 2, lett. s) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, di cui all'art. 2, lett. u) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

DELIBERA

Art. 1
(obbligo formativo triennio 2023/2025)

1. L'obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell'obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:
 - Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 23.09.2021 in materia di "Dossier formativo";
 - Paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Commissione Nazionale per la Formazione Continua



Prorogata fino al 30/06/2024 la possibilità di spostare i crediti al triennio 2020-2022, dando così la possibilità al professionista di spostare i tutti crediti **maturati entro il 31/12/2023** tramite eventi residenziali o FAD.

Benvenuto,

Partecipazioni ECM

Crediti individuali

Esoneri ed esenzioni

Spostamento crediti

Crediti mancanti

Spostamento crediti

Secondo quanto stabilito dal D.L. 198/2022 ("decreto milleproroghe"), "Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre ... [Leggi tutto](#)

Triennio

dal 2023-2025 al 2020-2022

[Dal triennio 2023-2025 al 2020-2022](#)

Spostamento decreto Milleproroghe. ... [Leggi tutto](#)





segui quotidianosanita.it



[Tweet](#) [Condividi 778](#) [stampa](#)

Ecm. Se non si è in regola con almeno il 70% del credito formativo triennale niente assicurazione per rischio professionale. Approvato emendamento Mandelli, Fassina e Stumpo al decreto Pnrr

La Commissione Bilancio e Tesoro della Camera ha approvato ieri un emendamento al decreto legge per l'attuazione del Pnrr che prevede che l'efficacia delle polizze assicurative per il rischio professionale è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. [IL TESTO DELL'EMENDAMENTO.](#)

QSnewsletter

[ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER](#)
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

emendamento all'articolo 38-bis

"Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, **l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo...**"

L'assicurazione per RC professionale da sola non basta più...

Redazione | Pubblicità | Contatti

quotidianosanità.it **Lavoro e Professioni** Quotidiano on line di informazione sanitaria Mercoledì 08 NOVEMBRE 2023 **QS**

Home | Cronache | Governo e Parlamento | Regioni e Asl | Lavoro e Professioni | Scienza e Farmaci | Studi e Analisi

Archivio

seguì **quotidianosanità.it**

twitter facebook newsletter archivio

[Tweet](#) [Condividi](#) [Condividi 16](#) [stampa](#)

Scadenza triennio Ecm. Ferrante (Fnofi): “Richieste di salute evolvono, fisioterapisti devono stare al passo con la formazione”

di Arnaldo Iodice

Intervista a Piero Ferrante, presidente della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista. “Porteremo il nostro know how all'interno della Commissione nazionale per la formazione continua”

QS newsletter
[ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER](#)
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

QS gli speciali
 **Manovra.** Arriva il testo 'bollinato' pronto per l'esame del Parlamento. Dall'aumento di 2 miliardi



...dal 1° gennaio 2026
(1° aprile 2026)

1. C.T.U.

2. CoGeAPS

3. Responsabilità professionale

